

## XLIV.

## TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1881

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera elettiva, per una inchiesta sulle presenti condizioni della Marina mercantile — Votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge discussi nella tornata di ieri: 1° Convenzione pel telegrafo sottomarino fra l'Isola di Sicilia e Lipari, e tra il Continente e l'Isola di Sicilia attraverso lo Stretto di Messina; 2° Aggiunta alle strade nazionali del Regno di quella che dal Pian di Portis conduce al confine austro-ungarico — Discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso — Parlano sull'articolo 1 i Senatori Miraglia, Majorana-Calatabiano, Relatore, e il Ministro di Grazia e Giustizia, per incarico del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dell'articolo 1 — Presentazione di due progetti di legge: 1° Provvedimenti relativi ai ricorsi civili e commerciali arretrati presso la Corte di cassazione di Torino; 2° Spese straordinarie per riattamento dei locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e delle misure, e del saggio dei metalli preziosi — Si sospende la discussione del progetto suindicato per procedere a quella del progetto di legge, dichiarato d'urgenza: per proroga della legge 30 maggio 1875, relativa alla riforma giudiziaria in Egitto — Vien letta la Relazione del Senatore Ghiglieri, e l'articolo unico del progetto viene rinviato allo squittinio segreto — Si ripiglia la discussione del primo progetto, e ne vengono approvati gli articoli 2 e 3 — Parlano sul 4° il Relatore, il Ministro e il Senatore Miraglia, ad istanza del quale l'articolo è rinviato per nuovo esame all'Ufficio Centrale — Risultato della votazione fatta in principio di seduta — Votazione del progetto relativo alla riforma giudiziaria in Egitto, dichiarata nulla per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia, più tardi intervengono il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri ed il Ministro della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza del Senato il seguente messaggio di S. E. il presidente della Camera dei Deputati:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge di iniziativa della Camera dei

Deputati approvato nella seduta di quest'oggi concernente: *Inchiesta sulle presenti condizioni della marina mercantile*, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Roma, addì 4 febbraio 1881.

« Il Presidente della Camera dei Deputati  
« D. FARINI.

« A. S. E.  
il Presidente del Senato del Regno  
Roma ».

Il progetto annesso al messaggio testè co-

municato al Senato, verrà stampato per essere distribuito agli Uffici.

#### Atti diversi.

Domandano un congedo di un mese i Senatori Villa-Riso e Deodati per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

**PRESIDENTE.** Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge discussi ed approvati nella seduta di ieri:

1° Convenzione per il telegrafo sottomarino fra l'isola di Sicilia e Lipari, e fra il Continente e l'isola di Sicilia attraverso lo Stretto di Messina;

2° Aggiunta alle strade nazionali del Regno di quella che dal Pian di Portis conduce al confine austro-ungarico.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Le urne rimangono aperte perchè possano votare i signori Senatori che sopravverranno.

#### Discussione del progetto di legge, N. 18.

**PRESIDENTE.** Ora si procede alla discussione del progetto di legge per il riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Domando all'onorevole signor Ministro se intende che la discussione si apra sopra il progetto ministeriale, ovvero se consente che essa segua sopra quello dell'Ufficio Centrale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Io consento che la discussione si apra sopra il progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario,* VERGA dà lettura del progetto di legge:

#### Art. 1.

La presente legge è applicabile alle Società di mutuo soccorso iscritte nei registri sotto indicati.

#### Art. 2.

Le Società di mutuo soccorso, per essere considerate come tali agli effetti della presente

legge, dovranno proporsi uno o più fra i tre scopi seguenti:

1. Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia;

2. Assicurare ai soci pensioni di vecchiaia;

3. Assicurare alle famiglie dei soci defunti sussidi di somme determinate, convertibili alla scadenza, in pensioni alle vedove ed agli orfani.

Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre concedere sussidi per impotenza al lavoro, cooperare all'istruzione e all'educazione dei soci e delle loro famiglie, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza e di cooperazione.

Non potranno proporsi scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Dovranno essere ascritti alle Società di mutuo soccorso almeno 50 soci per la categoria dei soccorsi indicata al numero 1 del presente articolo, e almeno 200 per le categorie indicate ai numeri 2 e 3.

Non sono permesse iscrizioni di soci per pensioni o sussidi superiori al doppio di quelli normali.

#### Art. 3.

A ciascuna delle categorie di soccorso indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente sarà provveduto con speciali contributi.

Ciascuna categoria di contributi e di soccorsi formerà oggetto di separata contabilità.

In niun caso i fondi spettanti a una delle dette tre categorie potranno essere adoperati per un'altra fra esse, nè per altro tra i fini che la Società si propone.

Quando non si possa sopperire alle spese di amministrazione con proventi diversi dai contributi indicati nella prima parte del presente articolo, sarà provveduto ad esse mediante contributi speciali.

Nessuna spesa estranea ai fini indicati dallo statuto potrà essere fatta con denaro sociale.

#### Art. 4.

Le Società di mutuo soccorso non potranno impiegare i fondi spettanti alle categorie 2 e 3 di cui all'articolo 2, altrimenti che nei modi seguenti:

1. Titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato;

2. Cartelle di istituti di credito fondiario retti dalla legge 16 giugno 1866;

3. Depositi presso le Casse postali di risparmio e presso le Casse di risparmio ordinarie.

In niun caso le Società di mutuo soccorso potranno acquistare beni immobili, nè azioni di Società commerciali, salvo che per causa di successione, donazione od espropriazione coattiva; nei quali casi dovranno compierne l'alienazione entro cinque anni se trattasi di beni immobili, entro due anni se trattasi di azioni della specie anzidetta. Non sono comprese nel divieto relativo alle azioni quelle di Società che si propongano i fini indicati nel quinto capoverso dell'articolo 3.

#### Art. 5.

Lo statuto determinerà, in armonia e con le disposizioni della presente legge, il nome, la sede e gli scopi della Società; le norme per l'ammissione e per l'uscita dei soci, i loro doveri ed i loro diritti; il tempo, i casi e i modi per la convocazione dell'assemblea generale; le condizioni richieste per la validità delle deliberazioni; le regole riguardanti la costituzione dell'amministrazione e della rappresentanza sociale; le attribuzioni e le facoltà degli amministratori; le discipline relative alla tenuta dei registri, ed alla formazione ed approvazione dei bilanci; i modi d'impiego dei fondi sociali; le guarentigie per la custodia dei fondi medesimi e della cassa sociale; le norme per la modificazione degli statuti e per lo scioglimento della Società; la destinazione del patrimonio e il modo di soddisfare gli impegni in corso nel caso di scioglimento; e i modi di risolvere le contestazioni che sorgano in seno alla Società.

#### Art. 6.

I rappresentanti delle Società di mutuo soccorso, le quali intendono conseguire il riconoscimento, faranno pervenire al Tribunale civile del circondario in cui hanno sede una domanda corredata in doppio esemplare dei seguenti documenti:

a) Lo statuto sociale;

b) Il verbale dell'assemblea generale in cui lo statuto medesimo fu deliberato;

c) L'elenco nominativo dei soci e della natura dei soccorsi per quali sono ascritti;

d) Un certificato motivato, il quale attesti che i mezzi previsti dallo statuto, in una con quelli che fossero già posseduti dalle Società sono sufficienti per pagare le pensioni e i sussidi promessi.

Tale certificato dovrà essere rilasciato concordemente da due periti, scelti, ogni anno, dal Tribunale civile del luogo tra regi professori di matematica di Università, Liceo o Istituto tecnico; ovvero, gratuitamente, dalla Commissione centrale, di cui nell'art. 14.

#### Art. 7.

Il Tribunale civile, verificata la regolarità della deliberazione dell'assemblea generale e la conformità della costituzione sociale, dello statuto e del certificato anzidetto con le disposizioni della presente legge, ordinerà l'iscrizione della Società nel registro delle Società di mutuo soccorso riconosciute. Qualsiasi deliberato dell'autorità giudiziaria deve essere preceduto dalle conchiusioni del pubblico ministero.

#### Art. 8.

La deliberazione, con cui una Società di mutuo soccorso riconosciuta modifica il proprio statuto, non potrà avere effetto finchè non sia registrata dal Tribunale civile.

La relativa domanda dovrà essere corredata in doppio esemplare, coi documenti indicati nell'art. 3, e formerà oggetto di procedimento analogo a quello stabilito all'art. 4.

#### Art. 9.

Le deliberazioni riguardanti la cessazione di una Società di mutuo soccorso riconosciuta dovranno essere trasmesse in doppio esemplare al Tribunale civile competente, per cura dei liquidatori della Società e del sindaco del Comune ove essa aveva sede.

Il Tribunale, ove riconosca la regolarità della deliberazione, ordinerà che la Società sia cancellata dal registro delle Società di mutuo soccorso riconosciute.

Quando una Società è cancellata perde la personalità giuridica, salvo per ciò che riflette i diritti precedentemente acquistati da essa o verso di essa.

## Art. 10.

Ad istanza di dieci soci, il Tribunale civile potrà ordinare ispezioni sulla contabilità e sugli atti delle Società di mutuo soccorso riconosciute del suo distretto, e dovrà cancellare dal registro delle Società riconosciute quelle che non si conformino alla presente legge od ai propri statuti, quando, invitate a conformarvisi, non abbiano ottemperato all'invito nei termini che saranno di volta in volta stabiliti dal Tribunale civile.

La cancellazione non potrà essere effettuata, se l'invito non sarà stato comunicato all'assemblea generale della Società, convocata, ove occorra, da un delegato del Tribunale civile.

## Art. 11.

Contro le deliberazioni dei Tribunali civili nelle materie indicate dalla presente legge è aperto ricorso, nei modi e termini stabiliti dal codice di procedura civile, alle Corti d'appello.

Tanto i Tribunali civili, quanto le Corti d'appello, nelle materie indicate dalla presente legge, delibereranno in Camera di consiglio.

## Art. 12.

I beni pervenuti alle Società di mutuo soccorso per successione ereditaria, per legato o per donazione, provvisto che sia al soddisfacimento degli impegni sociali, saranno conservati e rivolti a destinazioni analoghe, anche dopo che le Società stesse sieno state cancellate dal registro delle Società di mutuo soccorso riconosciute, ed a ciò sarà provveduto a cura del Tribunale civile, nell'atto che ordina la cancellazione.

## Art. 13.

Le Società di mutuo soccorso, riconosciute prima della promulgazione della presente legge, dovranno nel termine di due anni conformarsi alle prescrizioni della legge medesima e domandare la registrazione al Tribunale civile

competente, corredando la domanda coi documenti indicati nell'articolo 8, senza di che esse perderanno la personalità giuridica.

## Art. 14.

È istituita presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio una Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso.

Essa sarà composta di 14 membri, 3 dei quali saranno nominati dal Senato del Regno, 3 dalla Camera dei Deputati e 3 per decreto reale sopra proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; gli altri 5 saranno delegati dalle Società di mutuo soccorso riconosciute di cinque provincie estratte a sorte fra tutte quelle nelle quali esistano Società di mutuo soccorso riconosciute.

Finchè non v'abbiano cinque provincie nelle condizioni indicate nel precedente capoverso, i membri mancanti saranno nominati dalle Società di mutuo soccorso esistenti in altrettante provincie estratte a sorte fra tutte quelle in cui esistano Società di mutuo soccorso anche non riconosciute.

Quando accada che le Società di mutuo soccorso appartenenti alle provincie favorite dalla sorte non esercitino la facoltà loro attribuita, i membri mancanti saranno anch'essi nominati per decreto reale sopra proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Le provincie favorite dalla sorte non potranno partecipare ai sorteggi successivi fino a quando tutte le altre non siano state alla loro volta rappresentate in seno alla Commissione centrale.

La Commissione centrale si rinnova, quanto ai membri nominati rispettivamente dai due rami del Parlamento e per decreto reale, uno nel primo anno e due nel secondo, e quanto ai cinque nominati dalle Società, due nel primo anno e tre nel secondo, serbata la stessa vicenda negli anni successivi.

Il presidente della Commissione centrale è nominato con reale decreto sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fra i membri della Commissione. Essa nominerà dal suo seno un vicepresidente.

## Art. 15.

Tutte le iscrizioni di Società e di modificazioni statutarie, e tutte le cancellazioni che sa-

ranno eseguite dai Tribunali civili nei registri delle Società di mutuo soccorso riconosciute, insieme con la indicazione delle rispettive sedi e rappresentanze, dovranno, entro un mese dalla loro data e per cura delle cancellerie dei Tribunali medesimi, essere recate a notizia della Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso e pubblicate nel giornale degli annunci giudiziari ed amministrativi delle provincie, nelle quali le Società hanno sede.

Per cura delle cancellerie medesime, e nel termine di giorni 15 dalla rispettiva presentazione, sarà inviato alla Commissione centrale anzidetta un esemplare dei documenti indicati negli articoli 6, 8, 9 e 13.

#### Art. 16

Le Società di mutuo soccorso riconosciute dovranno, entro il primo trimestre di ciascun anno, inviare, per mezzo del sindaco del rispettivo Comune o direttamente, alla Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso, il bilancio delle loro entrate e delle loro spese dell'anno antecedente, la loro situazione patrimoniale alla fine dell'anno medesimo e la statistica annuale del movimento dei soci, delle loro malattie, e degli orfani e vedove aventi diritto a sussidio, in conformità ai moduli che saranno stabiliti dalla Commissione medesima.

#### Art. 17.

La Commissione centrale, oltre ad esercitare le attribuzioni ad essa conferite negli articoli precedenti, ha il compito:

a) Di esaminare gli statuti delle Società riconosciute, le modificazioni statutarie, i bilanci annuali, le situazioni patrimoniali, i dati sul movimento dei soci, delle loro malattie, e degli orfani e vedove aventi diritto a sussidio, ed ogni altro elemento atto a dar notizia delle condizioni e delle vicende delle Società di mutuo soccorso; e di rivolgere alle Società stesse i suggerimenti che le paiono più conformi allo spirito della presente legge e più acconci al miglioramento di queste istituzioni;

b) Di formare una volta almeno ogni 10 anni cogli elementi indicati nel precedente alinea, per ogni Società di mutuo soccorso riconosciuta, un bilancio *tecnico*, o di previsione, nel quale,

cioè, per ciascuna fra le categorie di soccorso indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, il patrimonio attuale delle Società, unito al valore dei suoi introiti futuri, sia posto a raffronto col valore dei suoi impegni, secondo la mortalità e frequenza delle malattie e il saggio medio d'interesse realmente verificatisi presso la Società stessa nel periodo trascorso dalla data del riconoscimento legale o del precedente bilancio di previsione, e di esortare la Società a colmare la differenza passiva che risultasse dal detto bilancio, scemando la misura dei sussidi e delle pensioni, od aumentando quella dei contributi in modo da ristabilire l'equilibrio;

c) Di elaborare moduli di statuti, registri e bilanci, istruzioni e proutuari, tali da agevolare alle Società lo adempimento delle disposizioni della presente legge.

d) Di proporre le norme per le statistiche delle Società di mutuo soccorso da compilarsi per cura del Ministero di Agricoltura, industria, e Commercio;

e) Di provvedere alla formazione, al miglioramento ed alla diffusione di tavole statistiche di mortalità e di malattia basate sulle particolari condizioni delle classi operaie italiane.

#### Art. 18.

Le Società di mutuo soccorso riconosciute, oltre alle facoltà inerenti alla personalità giuridica godranno i vantaggi seguenti:

1. Esenzione delle tasse di bollo e registro per tutti i certificati, atti di notorietà o d'altra specie di cui debbono valersi i soci in questa qualità, e per tutti gli atti riflettenti i rapporti fra i soci e le Società;

2. Inserzione degli avvisi menzionati nell'articolo 15 a spese del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nei giornali degli annunci giudiziari ed amministrativi delle provincie in cui hanno sede le Società;

3. Esenzione da qualsiasi pegno o sequestro delle pensioni e dei sussidi dovuti dalle Società ai soci ed alle loro famiglie. Godranno inoltre del gratuito patrocinio, e saranno esenti dalle tasse di bollo e di registro e dalle tasse giudiziarie tutti gli atti delle Società di mutuo soccorso intesi ad ottenere la registrazione, sia dei loro atti costitutivi, sia delle modificazioni introdotte successivamente nei loro statuti.

I minori e le donne maritate potranno iscriversi alle Società di mutuo soccorso riconosciute, pagare i contributi ed esigere da esse i sussidi e le pensioni, salvo il caso di opposizione per parte dei rispettivi genitori, tutori o mariti.

## Art. 19.

Saranno banditi concorsi triennali a premi da conferirsi alle meglio ordinate Società di mutuo soccorso riconosciute, secondo le norme stabilite dalla Commissione centrale e i giu-dizî che saranno da essa pronunziati.

## Art. 20.

Saranno stanziati nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio i fondi necessari per le spese d'ufficio della Commissione centrale, per le iscrizioni indicate nell'articolo 15, n. 2, e per i concorsi a premi indicati nell'articolo precedente.

## Art. 21.

I promotori, rappresentanti, amministratori, direttori, censori e liquidatori delle Società di mutuo soccorso, che, nelle domande intese ad ottenere il riconoscimento, o nei documenti ad essi allegati, nei bilanci, nelle situazioni patrimoniali, nei documenti statistici ed in qualsiasi relazione o comunicazione pubblicata, ovvero indirizzata all'assemblea generale, al Tribunale civile, alla Commissione centrale per le Società di mutuo soccorso, o ai periti di cui all'art. 6, abbiano scientemente enunciato fatti falsi, o nascosto fatti concludenti, rispetto alle condizioni delle Società medesime, saranno puniti con multa fino alle lire 800.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si dichiara chiusa la discussione generale e si procede a quella speciale degli articoli.

Si rilegge l'articolo primo:

## Art. 1.

La presente legge è applicabile alle Società

di mutuo soccorso iscritte nei registri sotto indicati.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io propongo che, per emendamento all'art. 1° del progetto dell'Ufficio Centrale, si ripristini l'art. 1° del progetto ministeriale, poichè le Associazioni di mutuo soccorso non essendo enti collettivi nello stato attuale della legislazione, la presente legge ha per oggetto di creare la personalità civile di quelle che si uniformeranno alle condizioni e cautele da essa stabilite. Da ciò la necessità di fermare il principio fondamentale della legge sulla personalità giuridica delle Associazioni di mutuo soccorso, impropriamente dette *Società*, poichè le Società sono persone godenti dei diritti civili, e tali non sono le Associazioni. Le condizioni e le cautele presuppongono la creazione della personalità civile, la vita ad un ente, e questa esistenza deve in *terminis* essere manifestata nel primo articolo della legge.

E con molta proprietà di linguaggio l'art. 1° del progetto ministeriale chiama *persone giuridiche* le Società di mutuo soccorso riconosciute, mentre il primitivo progetto, elaborato nel 1877 dall'onorevole Relatore quando era Ministro, imprimeva ad esse la qualità di *corpo morale*, perciocchè i corpi morali legalmente riconosciuti sono sotto la dipendenza del Governo, mentre le Società di mutuo soccorso riconosciute sono libere ed indipendenti, sotto il rapporto patrimoniale, da qualunque azione, ingerenza o controllo governativo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Io prego l'onorevole Senatore Miraglia di onorarmi della sua attenzione nella breve risposta che mi faccio un dovere di porgergli, e voglio sperare che il suo divisamento non sarà diverso dal mio.

Premetto un'osservazione.

L'onorevole Senatore Miraglia avrebbe preferito la parola *Associazione* a quella di *Società*. Io credo che si possa prescindere da questa questione, più filologica che giuridica.

Ad ogni modo, penso che la questione nella legge che discutiamo non si possa ragionevol-

mente sollevare, dappoichè tanto nel progetto ministeriale, quanto in quello dell'Ufficio Centrale è detto e ripetuto che qui non si tratta di Associazioni in generale, ma di quelle *le quali verranno iscritte in appositi registri*; per modo che, ove anche per effetto della sottile distinzione dell'onorevole Miraglia i sodalizi onde ci occupiamo, fossero semplici *Associazioni*, per il fatto solo della iscrizione tali non saranno più; diventeranno invece vere *Società o Enti giuridici*.

Quindi la parola che deve adoperarsi e che è stata adoperata in questa legge - ed in ciò si è d'accordo col concetto dell'onorevole Miraglia - ha da essere quella di *Società*.

Fatta questa avvertenza, io mi permetto di esporre al Senato ed all'onorevole Miraglia le ragioni, del resto accennate nella Relazione, per le quali si venne al concetto dell'emendamento.

L'onorevole Miraglia avrà veduto che l'Ufficio Centrale fece questa considerazione: L'articolo primo, a rigore, potrebbe essere soppresso senza alcuna sostituzione. Perchè ciò? Perchè nel seguito della legge sono parecchi articoli, i quali con disposizioni analizzate svolgono il concetto che sotto forma sintetica è raccolto nell'art. 1.

Ora, quando noi abbiamo una serie particolareggiata di disposizioni, le quali trattando delle Società di mutuo soccorso indicano i registri nei quali queste Società devono andare iscritte, determinano il modo d'iscrizione e l'autorità, cioè i Tribunali civili, che la devono ordinare, precisano l'effetto dell'iscrizione, cioè l'acquisto della personalità giuridica, perchè, domando io, si ha da volere nella legge una premessa sintetica che implica una specie di dichiarazione dei diritti dell'uomo, applicata alle Società di mutuo soccorso? Non è vero che l'articolo 1 del progetto ministeriale ne renda difficile la discussione, nonchè la votazione, imperocchè in esso solo è parte della legge che deve ancora discutersi?

Quell'articolo sarebbe, per lo meno, un'inutile proclamazione di principî; ma ci pare evidente che non facciamo che leggi concrete, le quali in ciascuno articolo, anzi in ciascuna parte di articolo, debbono contenere singole disposizioni. Onde, sieno pure innocue, vogliono

evitarsi le generalità, ancorchè costituiscano delle sintesi primitive come nel caso nostro, o delle sintesi riflesse.

Perciò ritenne l'Ufficio Centrale che si sarebbe potuto eliminare del tutto l'articolo primo nella formula del Ministero. Ma io confesso una mia debolezza all'onorevole Senatore Miraglia. Io mi imposi, e in ciò fui largamente aiutato dagli egregi miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, m'imposi, dico, di apportare le minime possibili modificazioni, non che di concetto, chè di concetto ne adottammo pochissime, ma anche di forma, al progetto ministeriale; e quando a me e all'Ufficio Centrale parve che non valesse la pena di fare degli emendamenti veramente non necessari, noi abbiamo rispettato il progetto anche per la ragione che era stato studiato largamente dal Ministero a mezzo di Commissioni competentissime.

Cotesta considerazione concorse a far abbandonare il pensiero di sopprimere in modo assoluto l'articolo ministeriale. Ma altra ragione bensì determinò l'Ufficio Centrale a sostituire il proprio emendamento, la quale, molto sinteticamente, è accennata nella Relazione. Si poteva temere infatti che, invece di una legge di carattere esclusivamente economico e morale, si mirasse a fare una legge politica, nel qual caso si potea sospettare che, invece di disciplinare le Società che volessero aspirare all'acquisto della personalità giuridica, si pensasse di risolvere una questione molto più larga, quella del principio di associazione applicato alla previdenza. Ma appunto per rendere impossibili somiglianti sospetti, fu riconosciuto non essere inopportuno che in testa alla legge si dicesse che essa non riguarda ogni sorta di Associazioni di previdenza, anzi di semplice mutuo soccorso, ma solamente quelle che fossero in grado e vogliose d'acconciarsi alla esatta osservanza delle prescrizioni della legge stessa.

Così circoscritta l'affermazione del principio, non avrebbe dovuto incontrare alcuna difficoltà; potrebbe ancora credersi superflua; e lo sarebbe davvero, se alcune parole in diversi articoli del progetto ministeriale, cancellate dall'Ufficio Centrale, si dovessero ripristinare. Ma quell'affermazione varrà in ogni caso a liberare la legge, i suoi autori, i suoi votanti, i suoi difensori, dall'accusa ingiustissima che si fosse mirato a



scopi estranei a quello proprio ed esclusivo della legge medesima.

Però tenne fermo l'Ufficio Centrale nel volere eliminare qualunque affermazione che potesse sin dal principio della discussione della legge sollevare gravi e complicate questioni. L'accenno infatti del Tribunale civile fatto nell'articolo ministeriale, implica la determinazione che quel magistrato ha da essere quello che deve prendere atto della legalità della domanda per la costituzione in persona giuridica delle Società di mutuo soccorso, e quello che ne deve ordinare la iscrizione. Onde la conseguenza che si sarebbe risolta sin da principio una grave questione che deve essere riservata allo studio di parecchi articoli susseguenti.

Il Senato conosce quante e quali gravi obiezioni si siano sollevate sulla determinazione dell'autorità che deve prendere atto della regolare costituzione delle Società di mutuo soccorso. Indi il bisogno di evitare ogni intempestiva dichiarazione di competenza. Veruna difficoltà che si fosse affermato nel primo articolo, che la legge, secondo le norme sotto espresse, conferisce la personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso. Ma ciò sarebbe stato, secondo la formola dei susseguenti articoli ministeriali, del tutto inutile.

In vero, l'asserzione del Senatore Miraglia, che, cioè, nella legge, all'infuori del primo articolo, non si faccia parola del conferimento della personalità giuridica, non mi sembra sia corrispondente al fatto delle singole disposizioni della legge.

Vedo, invece, che più volte è ripetuta l'idea, che questo provvedimento e le relative disposizioni riguardano soltanto le Società di mutuo soccorso da costituire in persone giuridiche.

In fatti vi è l'articolo 17 del progetto ministeriale che dice:

« Le Società di mutuo soccorso riconosciute, oltre alle facoltà inerenti alla personalità giuridica, godranno, ecc. »

Vi è un altro articolo, al quale a suo tempo proporremo un emendamento, l'art. 3° del progetto ministeriale, ove è detto:

« Le Società di mutuo soccorso le quali intendono conseguire il riconoscimento, ecc. »

Il principio adunque che le sole Società di mutuo soccorso le quali osservando le prescrizioni della presente legge, otterranno la perso-

nalità giuridica, è più volte esplicitamente affermato.

Ministero e Commissione riconoscono che una legge occorre, perchè fissi i modi di acquisto della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso; pur tuttavia vuolsi lasciare libertà di discussione alle opinioni contrarie; e questa discussione invece di farla all'articolo primo, trova il suo posto in altri articoli.

Invece, l'unica affermazione che nell'articolo emendativo dell'Ufficio Centrale si è fatta, è quella che la legge è applicabile alle Società iscritte nei registri sotto indicati.

Qui si potrebbe fare un'obiezione dall'onorevole Miraglia: Se non volete in questo primo articolo pregiudicare alcuna questione, perchè parlate in esso di registri?

Ecco la ragione per cui l'Ufficio Centrale adottò l'accennata formola, e quella ragione è perfettamente storica.

Dopo la presentazione del primo progetto di legge su questa materia nell'altro ramo del Parlamento, si sollevarono delle gravissime obiezioni; ma si ebbe a notare che tutti gli appunti riguardavano l'essenza della legge, non quella parte della sua forma che esige l'iscrizione della Società in apposito registro. Si discuteva se l'autorità che deve prescrivere l'iscrizione dovesse essere il sindaco, il notaio o il Tribunale; ma non vi fu quasi alcuno il quale negasse che un registro per inscrivervi le Società di mutuo soccorso vi dovesse essere.

È parso, dunque, all'Ufficio Centrale, che quell'affermazione sarebbe stata indifferente; non avrebbe, cioè, pregiudicato minimamente le ragioni della discussione di quasi tutti gli articoli susseguenti.

Dati cotesti schiarimenti, io voglio sperare che l'egregio Senatore Miraglia consentirà che sia messo ai voti l'articolo emendato dall'Ufficio Centrale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Ho inteso con la dovuta e ben meritata attenzione le osservazioni dello egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, ma persisto nella mia proposta, sulla quale richiamo particolarmente l'attenzione del Senato.

Non è questa in discussione una leggina, ma è una legge che dovrà dare i suoi frutti salutari.



Il principio fondamentale della legge dev'essere scritto nel primo articolo della legge stessa, senza di che ciascuna legge manca della sua base fondamentale.

Lo stesso onorevole Senatore Majorana-Caltabiano, quando era Ministro e presentò il suo progetto alla Camera dei Deputati, come cominciava il detto suo progetto?

« Art. 1. Sono riconosciute come corpi morali le Società di mutuo soccorso iscritte, ecc., ecc. »

Ma l'attuale Ministro bene a ragione ha sostituito alle parole *corpi morali*, quelle di *persone giuridiche*. Sono ben diversi per i loro fini i corpi morali dalle persone giuridiche. I corpi morali sono creati per autorità del Governo (e non intendo entrare nell'ardua questione sulla costituzionalità di tali atti); e chi dà la vita ad un ente la può togliere. Dirò ancora di più. Ogni corpo morale è sotto la diretta sorveglianza del Governo anche nei suoi rapporti patrimoniali; mentre il Governo non volle impegnarsi in questo compito quando intese di presentare questo progetto di legge.

Elevando a corpo morale 2000, e spero che per il bene delle masse diverranno 30,000, Società di mutuo soccorso, la responsabilità del Governo sarebbe stata immensa per la custodia del loro patrimonio; ma convinto il Governo che le Associazioni per mutuo soccorso non possono progredire quando mancano di una rappresentanza giuridica, poichè non possono comparire innanzi ai Tribunali, non possono possedere patrimonio; onde non vedere inaridita nella sua sorgente la mutua e benefica assistenza, ha dovuto invocare l'autorità della legge per disciplinare queste benefiche Associazioni, mercè la creazione della loro personalità giuridica, senza che per queste personalità l'ente avesse a considerarsi come *corpo morale* dipendente dall'autorità del Governo.

La Banca Nazionale, per esempio, e tutti gli altri Istituti consimili, le Società commerciali, sono persone giuridiche, le quali hanno un patrimonio; ma il Governo non assume alcuna responsabilità per averle autorizzate.

Quindi ben a ragione il progetto attuale ha sostituito alle parole *corpi morali* del primitivo progetto le parole *persone giuridiche*. Ma è certo però che bisogna stabilire questo principio fondamentale della legge con un articolo espresso, e, nel persistere nel mio divisamento,

fo speciale preghiera al Senato di evitare la parola *Società*, onde eliminare il concetto che le libere Associazioni, di qualunque natura e non elevate a persone giuridiche, potessero aspirare a' diritti competenti ad enti collettivi.

Lo Statuto costituzionale garantisce la libera associazione sempre con quelle cautele che il Governo ha il diritto di prendere perchè non si trascorra in atti contrari alla legge; ma esse non sono Società.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io devo associarmi in gran parte alle considerazioni che furono svolte dall'onorevole Senatore Miraglia.

Il primo articolo della legge deve indicare colla formola più precisa il pensiero fondamentale, al quale esso s'ispira.

Ora, il progetto nostro intende a distinguere fra le diverse Associazioni quelle di mutuo soccorso, alle quali vuole accordata la facoltà di enti giuridici. Noi dobbiamo quindi dichiarare fin da principio questo scopo.

Analizzo le due formole, e prego il Senato di voler porgere seria attenzione ai termini di amendue.

Il progetto dell'Ufficio Centrale è concepito in questi termini:

« La presente legge è applicabile alle Società di mutuo soccorso iscritte nei registri sotto indicati ».

Ora, io prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a voler considerare quanto sia imperfetta questa dichiarazione: Si applica questa legge alle Società di mutuo soccorso iscritte nei registri? No; questa legge stabilisce le condizioni, giusta le quali le Società di mutuo soccorso potranno acquistare la personalità giuridica; questa legge distingue le Società che non hanno vita civile da quelle che l'acquisteranno il giorno in cui si conformeranno alle prescrizioni della legge.

Non è vero che questa legge sia applicabile alle Società di mutuo soccorso iscritte nei registri; sarà applicabile se e in quanto questa iscrizione possa essere data, se e in quanto le Società abbiano quelle condizioni per le quali

meritano di essere iscritte nei registri stabiliti dalle leggi.

Del resto, voglia considerare l'onorevole Relatore che l'articolo concepito nei termini proposti dall'Ufficio Centrale potrebbe molto facilmente sopprimersi. Esso non verrebbe a dire altro che ciò che tutti sanno, cioè che questa legge si applica alle Società le quali si trovano nelle condizioni prescritte dalla legge. E ciò non è bisogno dichiarare, perchè s'intende.

Vediamo invece la formula presentata nel progetto del Ministero. Esso proclama invece il vero concetto al quale s'informa la legge: *Sono riconosciute come persone giuridiche le Società di mutuo soccorso iscritte negli appositi registri tenuti dai Tribunali civili.*

Distinguiamo nettamente la formula di questo articolo in due parti, e cominciamo ad accettare quella che non può essere contestata dall'Ufficio Centrale, cioè la dichiarazione esplicita: « Sono riconosciute come persone giuridiche le Società di mutuo soccorso ».

In questa parte non vi può essere dissenso. In essa si stabilisce in modo chiarissimo che la legge è diretta a regolare le condizioni giuridiche delle Società di mutuo soccorso. Ma quali sono le Società che possono essere riconosciute come persone civili? Per dare una risposta chiara ed esplicita, come è chiara ed esplicita la premessa, io credo che sarebbe conveniente di fare una leggera modificazione alla seconda parte della formula proposta dal Governo. Invece di accennare all'obbligo della registrazione come ad una condizione, la quale sarà poi svolta e studiata negli articoli successivi, io vorrei che la formula si allargasse e non toccasse nessuna delle condizioni che dovranno essere invece consacrate negli articoli seguenti.

Io credo che, per esempio, si potrebbe benissimo questo articolo così emendare: *Sono riconosciute come persone giuridiche le Società di mutuo soccorso che si conformeranno alle prescrizioni della presente legge.*

In questo modo noi enunciamo subito quello che la legge si propone, determinare così le condizioni uniformandosi alle quali le Società di mutuo soccorso acquistano la personalità.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io

credo che, emendandosi l'articolo in questo modo, avremo anche raggiunto quella chiarezza alla quale accennava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e che nella sua Relazione indicava come condizione essenziale della legge.

Spero adunque che l'Ufficio Centrale medesimo vorrà accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Io vorrei pregare l'onorevole Miraglia di non far capo in questa discussione al progetto di legge, al quale ebbi l'onore di apporre il mio nome nel 1877. Poichè, come avrà potuto vedere dalla Relazione sulla legge che discutiamo, e sopra tutto dall'allegato unito, io, anche essendo Ministro, feci le mie riserve sul progetto da me allora presentato.

E doveva farle, imperocchè ero stato quasi costretto dal Parlamento a mettere sul tappeto la questione; il che seguì quando la Camera era prossima a prorogarsi, e però quando non era possibile una pronta discussione. Il progetto era stato elaborato da una delle Giunte permanenti del Ministero del Commercio, e la parte mia fu minima. Però gli studi susseguenti mi convinsero che in quel progetto occorrevano molte modificazioni, delle quali mi occupai sulla fine del 1878 e nella prima metà del 1879, in guisa che quando lasciai la seconda volta il Ministero era appena abbozzato il secondo progetto che, presentato dall'attuale onorevole Ministro del Commercio, ora discutiamo.

Ciò io noto perchè non si attribuisca grande importanza alla formula del primo articolo del primo progetto, che io stesso nella Relazione sulla presente legge ho combattuto.

Devo poi dare una breve risposta all'onorevole Ministro.

C'è una grandissima, sostanziale differenza tra la conclusione a cui egli viene, e la proposta dell'onorevole Miraglia.

Corre cioè la differenza tra una formula sintetica che raccoglie nel primo i maggiori principî della legge da discutersi, ed un'altra che io persisto nel ritenere quasi inutile, della quale perciò potrebbesi fare a meno, chè dice quello che l'essenza della legge non potrebbe non dire.

Ma ove l'onorevole Ministro non persistesse nella sua conclusione e s'avvicinasse alla pro-

posta dell'onorevole Senatore Miraglia, allora però badi a questo, che nel Senato del Regno, senza discussione generale, abbiamo cominciato lo studio della legge dal 1° articolo; ma nell'altro ramo del Parlamento a me pare sia cosa difficilissima, per non dire impossibile, che la legge incontri tanto favore.

Quindi la votazione di un articolo sintetico che implica l'affermazione dei maggiori principi della legge, se non altro esigerebbe che l'articolo venisse, quale inutile sintesi riflessa, trasportato al fine della legge, o per lo meno riservato nella discussione e votazione dopo che la competenza del Tribunale civile e altri punti della legge fossero ammessi.

Sono costretto quindi ad insistere nel pregare l'onor. Miraglia, acciocchè cominci egli stesso dal desistere dal suo emendamento.

L'articolo del progetto di legge ministeriale, ove rimanesse nei suoi termini, sarebbe un vero imbarazzo per i futuri destini della legge; male propriamente non ne farebbe, ove insieme agli altri articoli riuscisse votato, ma potrebbe non raccogliere, appunto per la sua complessità, il desiderato suffragio, oltrechè, lo ripeto, non serve, nè giova a nulla.

L'onorevole Ministro però ha fatto una proposta, ed io debbo attribuire alla circostanza fortunatissima che egli viene qui a difendere la legge del suo Collega, il non avere avvertito che alla pagina 15 della Relazione io propriamente avevo ammesso quello che egli propone....

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'ho detto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Non l'avevo capito.

Quello che io dissi, e ripeto, è che potrei consentire, e forse l'Ufficio Centrale non dissentirebbe, a che l'articolo primo fosse tolto del tutto, chè in altri articoli trovasi largamente determinato e ripetuto l'ufficio della legge.

Ma se vuolsi un articolo rispondente all'idea accennata nella mia Relazione, adottata dall'onorevole Ministro, l'Ufficio Centrale non opporrà alcuna difficoltà.

Invero, nella mia Relazione si legge:

« L'articolo primo pertanto risponderà al bisogno ove sia emendato così:

« La presente legge è applicabile alle Società

*di mutuo soccorso iscritte nei registri sotto indicati.*

« Si potrebbe forse sostituire una più generica indicazione, cioè che la legge riguarda quelle Società di mutuo soccorso le quali ne osserveranno le prescrizioni; ma pensando che oramai non vi è più alcuna opinione contraria all'idea che un'iscrizione qualsiasi è necessaria perchè si consegua la personalità giudica, l'Ufficio Centrale confida che la sua redazione non solleverà alcuna obbiezione ».

Il concetto dell'onorevole Ministro è identico alla formola più larga dell'Ufficio Centrale, di cui ho dato lettura. L'affermazione del principio della personalità giuridica renderà necessaria l'eliminazione delle parole colle quali nei susseguenti articoli era dichiarata.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Relatore; mi viene trasmesso dal signor Ministro il seguente emendamento all'articolo 1°.

« Sono riconosciute come persone giuridiche le Società di mutuo soccorso che si conformeranno alle prescrizioni della presente legge ».

MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Per una fortuita coincidenza pare che siamo d'accordo, e l'Ufficio Centrale accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. E l'onorevole Senatore Miraglia accetta?

Senatore MIRAGLIA. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro che ha appoggiato la mia mozione; per conseguenza da parte mia annuisco a quanto ha proposto.

PRESIDENTE. Dunque all'art. 1° del progetto il signor Ministro, d'accordo coll'Ufficio Centrale e col Senatore Miraglia, propone che si sostituisca l'articolo che leggo:

« Sono riconosciute come persone giuridiche le Società di mutuo soccorso che si conformeranno alle prescrizioni della presente legge ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

#### Presentazione di due progetti di legge.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per provvedimenti relativi ai ricorsi civili e commerciali arretrati presso la Corte di cassazione di Torino.

A nome del mio Collega Ministro dell'Agricoltura e Commercio ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, riguardante: Spese straordinarie per riattamento dei locali ad uso della Commissione superiore dei pesi e misure e del saggio dei metalli preziosi.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Attesa l'urgenza della legge relativa alla riforma giudiziaria in Egitto, pregherei il Senato di sospendere la discussione che concerne le Società di mutuo soccorso per sentire la Relazione dell'Ufficio Centrale intorno al progetto di detta legge.

Ora invito il signor Senatore Ghiglieri di dare lettura al Senato della sua Relazione circa il progetto di proroga della legge relativa alla riforma giudiziaria in Egitto.

Senatore GHIGLIERI, *Relatore*, legge:

« Signori Senatori. — Colla legge del 30 maggio 1875, n. 2351, il Governo del Re venne autorizzato a modificare per un periodo non maggiore di cinque anni la giurisdizione esercitata dai Consoli italiani in Egitto, non che a dare i provvedimenti necessari per assicurare l'adempimento delle condizioni in via diplomatica concertate per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto.

« Ora sta per scadere, ed è anzi già scaduto col primo di questo mese di febbraio il termine come sopra prefisso per la durata delle facoltà al Governo concesse; e finora, non ostante le pratiche fatte dal Governo del Re, non si è ancora potuto concludere colle potenze interessate una risoluzione sulla convenienza di continuare nel sistema di riforma in via di esperimento adottato, e sulle modificazioni che sia conveniente di introdurre.

« Importa quindi di regolarizzare senza ulteriore ritardo la situazione, e soprattutto importa che, mentre pendono gli studi e le trattative, i funzionari, i quali vennero dall'Italia mandati in

Egitto per far parte di quei Tribunali internazionali, e che per onorevole testimonianza del Governo hanno a questa missione degnamente corrisposto, importa, diciamo, che non siano privati dei benefizi che l'art. 2 della precitata legge del 30 maggio 1875 loro assicura.

« In questo intento il Governo, mentre si riserva, appena terminati i lavori della Commissione internazionale ora radunata al Cairo, di venirvi a proporre quei provvedimenti definitivi che debbono per l'avvenire regolare i rapporti giuridici degli Italiani in Egitto, vi domanda intanto la proroga di un anno per le facoltà concesse colla legge sopra ripetuta. Ed il vostro Ufficio Centrale, penetrato della convenienza e dell'urgenza, che non potrebbe esser maggiore, della fatta domanda, e fiducioso che il Governo nulla ometterà dal canto suo perchè durante il nuovo termine sia definitivamente risolta questa importante questione, ha l'onore per mezzo mio di proporvi che vogliate accordare favorevole il suffragio al relativo progetto ».

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:  
(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola nella discussione generale, si rilegge l'articolo unico del progetto per metterlo in discussione.

Lo rileggo:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 30 maggio 1875, n. 2531, serie 2<sup>a</sup>, relativa all'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, sono prorogate sino al 31 gennaio 1882.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, la votazione si farà a suo tempo per scrutinio segreto.

**Ripresa della discussione del progetto di legge  
N. 18.**

PRESIDENTE. Ora torniamo alla discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Art. 2.

Le Società di mutuo soccorso dovranno proporsi uno o più fra i tre scopi seguenti:

1. Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia;
2. Assicurare ai soci pensioni di vecchiaia;
3. Assicurare alle famiglie dei soci defunti sussidi di somme determinate, convertibili alla scadenza in pensioni alle vedove ed agli orfani.

Le Società di mutuo soccorso potranno inoltre concedere sussidi per impotenza al lavoro, cooperare all'istruzione e all'educazione dei soci e delle loro famiglie, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza e di cooperazione.

Non potranno proporsi scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Dovranno essere ascritti alle Società di mutuo soccorso almeno 50 soci per la categoria dei soccorsi indicata al numero 1 del presente articolo, e almeno 200 per le categorie indicate ai numeri 2 e 3.

Non sono permesse iscrizioni di soci per pensioni o sussidi superiori al doppio di quelli normali.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Io domando al signor Ministro se è d'avviso che si tolgano le parole « per essere considerate come tali agli effetti della presente legge ». Dopo che si è notata « la personalità giuridica, ecc. », quelle parole mi sembrano inutili.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Relatore. L'articolo sarà così redatto: « Le Società di mutuo soccorso dovranno proporsi, ecc. »

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo articolo colla soppressione delle parole « per essere considerate come tali agli effetti della presente legge », che si leggono nel primo comma.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Si passa all'art. 3, così concepito:

Art. 3.

A ciascuna delle categorie di soccorso indi-

cate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sarà provveduto con speciali contributi.

Ciascuna categoria di contributi e di soccorsi formerà oggetto di separata contabilità.

In niun caso i fondi spettanti a una delle dette tre categorie potranno essere adoperati per un'altra fra esse, nè per altro tra i fini che la Società si propone.

Quando non si possa sopperire alle spese di amministrazione con proventi diversi dai contributi indicati nella prima parte del presente articolo, sarà provveduto ad esse mediante contributi speciali.

Nessuna spesa estranea ai fini indicati dallo statuto potrà essere fatta con denaro sociale.

(Approvato).

Prego i signori Senatori a voler rimanere nell'Aula per la votazione del progetto di legge relativo alla proroga per la riforma giudiziaria in Egitto.

Si dà lettura dell'art. 4:

Art. 4.

Le Società di mutuo soccorso non potranno impiegare i fondi spettanti alle categorie 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> di cui all'articolo 5; altrimenti che nei modi seguenti:

1. Titoli di debito dello Stato o garantiti dallo Stato;
2. Cartelle di Istituti di credito fondiario retti dalla legge 16 giugno 1866;
3. Depositi presso le Casse postali di risparmio e presso le Casse di risparmio ordinarie.

In niun caso le Società di mutuo soccorso potranno acquistare beni immobili, nè azioni di Società commerciali, salvo che per causa di successione, donazione od espropriazione coattiva; nei quali casi dovranno compierne l'alienazione entro cinque anni. Non sono comprese nel divieto relativo alle azioni quelle di Società che si propongano i fini indicati nel quinto capoverso dell'articolo 3.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Nell'ulti-

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1881

ma parte dell'articolo testè letto si stabilisce che le Società di mutuo soccorso non potranno acquistare beni immobili nè azioni di Società commerciali, che i loro fondi e i loro capitali debbano essere investiti o in titoli di debito dello Stato, o in cartelle di Istituti di credito fondiario, o in depositi presso le Casse postali di risparmio.

Io non ho nulla ad opporre a questo concetto, il quale muove dalla necessità di dare stabile consistenza e sicurezza al patrimonio sociale. Ma è possibile (e questo caso lo considera pure la legge), è possibile, dico, che queste persone giuridiche vengano ad acquistare dei beni immobili o dei titoli di Società industriali e commerciali per causa di successione o di donazione; ed in questo caso l'articolo dispone che le Società debbono entro un certo termine spogliarsene, compierne la trasformazione entro cinque anni se trattasi d'immobili, entro due anni se si tratta di azioni.

Nulla, dico, ho da opporre quanto agli immobili, perchè non credo che il termine di cinque anni possa essere troppo breve per avere dal mercato condizioni favorevoli alla loro alienazione.

Ma per quanto riguarda le azioni di Società industriali e commerciali ho i miei dubbi.

È possibile che questi titoli si trovino in sofferenza; è possibile che nella fortuna che regge i destini delle Società commerciali la Società si trovi ad avere nelle mani dei titoli che hanno poco o nessun valore.

Se noi poniamo nella legge l'obbligo di venderle nel termine di due anni, io temo che noi pregiudicheremo gl'interessi delle Società. Bisogna, a mio avviso, o dare un più largo termine, oppure, senza restringere il tempo nei termini angusti designati, lasciare che esso possa essere determinato a seconda dei casi, o dal Consiglio d'amministrazione della Società, il quale ha pure interesse a far sì che essa prosperi, oppure dal Tribunale stesso, sotto la cui tutela la legge pone gl'interessi più vitali delle Società medesime.

Io quindi vorrei pregare la Commissione di considerare se non sia il caso, per ciò che riguarda le azioni di Società commerciali, di togliere questa prescrizione troppo rigorosa, che si abbiano ad alienare nel termine di due anni.

In una parola, vorrei allargare la cerchia di

questo limite, perchè noi ci troveremo, lo ripeto, nella condizione di porre la Società a repentaglio di maggiori e più gravi perdite di quelle che potrebbero avvenire quando realmente si lasciasse al prudente criterio o della Società o del Tribunale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Per conto mio particolare sono dispostissimo ad accettare idee più larghe di quelle che l'onorevole Ministro trova nel progetto ministeriale. Solo mi permetta, e ciò a nome dell'Ufficio Centrale, di osservare che una volta che si è dato un termine per gli immobili, è logico almeno che se ne dia uno per le azioni delle Società commerciali.

Il termine di due anni l'onorevole Ministro lo trova angusto. Ne indichi egli stesso uno qualunque, e l'Ufficio Centrale non farà opposizione.

Ma volersene rimettere al Tribunale importerebbe creare, quantunque colla forma della Camera di consiglio, un contenzioso anche in mezzo alle Società stesse.

In tal caso si dovrebbe colla legge che discutiamo poter rispondere a molti quesiti come questi: Perchè si deve ricorrere? Da chi? È l'Amministrazione che ricorre? Sono i terzi? È il pubblico ministero? Quando? Ci vorrebbe quindi parecchi articoli per definire cotesta maniera speciale di competenza del Tribunale. Onde credo che l'onorevole Ministro si possa contentare di proporre quel termine ch'egli creda più rispondente agl'interessi delle Società di mutuo soccorso.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Cinque anni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. E siano cinque anni.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Per quanto riguarda la conversione degli immobili acquistati per liberalità de'testatori o de'donanti, forse si potrebbe dire che è cosa conveniente, appunto per impedire la manomorta, come si diceva nella Relazione, che si dovessero questi immobili alienare nel termine di cinque anni. Per altro, a questo aumento che si ricava dalla



manomorta si potrebbe osservare in contrario che noi abbiamo tutti i corpi laicali che posseggono immobili e pagano allo Stato la tassa di manomorta. Ma poichè si tratta di Società di mutuo soccorso, ed è interesse di coloro che ne debbono fruire di avere i capitali circolanti per sopperire ai bisogni sociali, o metterli a frutto, non incontro difficoltà ad adottare il progetto ministeriale, di doversi gli immobili a titolo gratuito acquistati alienare nel quinquennio. Ma per quello che riguarda il capitale mobiliare, nel quale sono comprese le azioni della Società, le quali vanno soggette alle avarie commerciali, io non so comprendere come la legge potrebbe entrare nei fatti di una Società la quale è organata a forma dello statuto. Epperò quando il fine della legge è unicamente quello d'impedire che si costituisca la manomorta, dovete lasciare alla rappresentanza della Società di giudicare se nelle condizioni del mercato convenga o no mettere in vendita le azioni, perchè, come ben accennava l'onor. signor Ministro al principio del suo discorso, non si possono prevedere tutte le eventualità del commercio; e chi ha pratica degli affari ben conosce cosa sono i titoli al portatore, i quali si debbono conservare per impedire che incolga un disastro alla Società. Il miglior consiglio è quello di lasciare le mani libere agl'interessati sul modo d'impiegare i loro capitali.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. L'egregio mio Collega, Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, che doveva avere l'onore di sostenere la discussione di questo progetto, trattenuto alla Camera per la discussione importantissima relativa all'abolizione del corso forzoso, ha lasciato a me il grave compito di surrogarlo. Nuovo agli studi preparatorî della legge, io non ho potuto con una rapida lettura darmi ragione di tutto ciò che poteva riferirsi a questo importante argomento.

Le osservazioni che ho fatte mi sono state suggerite da quei principî generali che s'impingono alla coscienza di tutti e che costituiscono il fondamento di una retta ed ordinata amministrazione.

Io non ho potuto quindi che accennare alla

parte critica, senza potere in pari tempo sostituire formole più precise a quelle contenute nel progetto.

Questo spiega la ragione per cui io dissi: Trovatemi un'altra formola, che dia più ampia libertà all'azione dell'amministratore; chè altrimenti non si potrà impedire che si rechi pregiudizio gravissimo alle Società obbligandole in troppo breve tempo e trasformare dei valori che possono essere temporaneamente sofferenti.

Ma la discussione mi ha posto in grado di rendermi più esatto conto del modo con cui si dovrebbe provvedere. Io dissi che una delle ragioni per le quali la legge aveva stabilito che l'impiego dei capitali di queste Società non potesse farsi che in titoli del Debito pubblico o in cartelle di credito fondiario, oppure nei depositi presso le Casse postali e di risparmio, doveva ricercarsi nel pensiero di provvedere alla maggiore sicurezza del patrimonio sociale, e che esso non potesse mai fallire agli scopi che la Società si proponeva.

Io non credo, come l'onorevole Miraglia affermava, che il solo pensiero di non voler ricostituire la manomorta sia quello che abbia potuto imporre alla Commissione, o almeno agli autori del progetto, l'idea di indicare il vero impiego di questi capitali.

Non è questo soltanto il concetto che ha informato il disegno di legge; vi è anche quello, lo ripeto, della maggior garanzia del titolo, per il quale si può essere sicuri che coloro che hanno pagato il loro contributo, e nella tarda vecchiaia o nelle dolorose infermità che li travagliano hanno il diritto di raccogliere il frutto dei loro risparmi, non ne rimangano mai delusi.

Quindi io credo che sia provvido consiglio non solo di obbligare le Società ad alienare gli immobili, ma anche (mi permetto in questo di dissentire dall'on. Senatore Miraglia) di vendere gli effetti commerciali. E perchè? Perchè questi effetti non presentano sempre quella sicurezza che altrimenti si ha in mira di conseguire.

Il commercio è esposto a troppe eventualità, e se vi è campo alla speranza di larghi guadagni, vi è anche il pericolo di perdite rovinose.

Ora, queste Società debbono tenersi estranee assolutamente a questi giuochi della fortuna; esse devono astenersi dall'averne il loro patrimonio esposto a queste fluttuazioni. Io credo



che, quando si ponga il termine di cinque anni come ultimo termine alla realizzazione di questi effetti commerciali, si assegni un termine sufficiente perchè la trasformazione dei valori commerciali e la costituzione del patrimonio avvenga senza alcun pericolo.

Io non era alieno di attribuire un potere discrezionale ai Tribunali, perchè ritenevo che la legge accordasse all'autorità giudiziaria una specie di controllo e di sindacato amministrativo sulle Società di mutuo soccorso, che non può in alcun modo offendere le sue più naturali competenze.

Io prego il Senatore Miraglia di voler esaminare, per esempio, ciò che si dice all'art. 10. In questo articolo è detto che ad istanza di dieci soci si possono ordinare ispezioni sulla contabilità e sugli atti delle Società di mutuo soccorso, e il Tribunale civile dovrà cancellare dal registro delle Società riconosciute quelle che non si conformino alla presente legge.

Negli altri articoli poi vi sono altre attribuzioni di ordine esclusivamente amministrativo. Non mi parve quindi che si sovvertissero le funzioni del Tribunale attribuendogli la facoltà di ordinare secondo i tempi e i casi l'alienazione degli effetti commerciali pervenuti alla Società; attribuzione questa che il Tribunale esercita anche in altre materie ogniqualvolta si tratta, per esempio, di tutelare il patrimonio dei minori, o di altre persone alle quali la legge estende provvidamente la sua tutela. Il Tribunale avrebbe giusta questi concetti dovuto dichiarare se, quando e come si dovesse fare l'investimento dei fondi, quali i titoli che si dovessero prescegliere, ecc. Se il Tribunale è chiamato a decidere nel caso dei minori, perchè non dovrebbe poterlo fare anche rispetto a questa nuova persona che la legge crea e che la legge certo considera con una speciale sollecitudine?

Ma io non intendo insistere. Siccome l'Ufficio Centrale non dissente che il termine di 5 anni stabilito per la vendita degli immobili debba estendersi anche alla trasformazione dei titoli industriali, dei quali le Società di mutuo soccorso venissero in possesso per successioni e donazioni, cui io non ho nessuna difficoltà di arrendermi, e allora l'articolo dovrebbe essere concepito in questi termini:

« Le Società di mutuo soccorso, ecc., ecc., nei

*quali casi dovranno compierne l'alienazione entro cinque anni, ecc. ».*

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *Relatore*. Parmi io abbia già accennato al fatto che l'Ufficio Centrale accetta l'idea dell'on. signor Ministro Guardasigilli. In conseguenza dovrebbero essere eliminate dall'articolo le parole: *se trattasi di beni immobili, ecc.*, fino a *specie anzidetta*.

Mediante tale soppressione il periodo dei cinque anni rimane comune tanto ai beni immobili, quanto alle azioni di Società commerciali. Però mi preme di dare uno schiarimento di fatto all'on. signor Ministro ed al Senatore Miraglia.

Il vincolo dell'investimento, di cui nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo che discutiamo, non riguarda la totalità dei fondi sociali, ma quelli soltanto che si riferiscono alle categorie 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, cioè agli scopi di assicurare ai soci pensioni per la vecchiaia, e alle famiglie dei soci defunti sussidi di somme determinate, convertibili alla scadenza in pensioni alle vedove e agli orfani. Invece, per ciò che riguarda l'assicurazione ai soci di un sussidio nei casi di malattia, l'accennato vincolo non c'è; e la ragione è evidentissima. Si tratta che nei sussidi per le malattie è quasi contemporanea l'attività alla passività, e naturalmente i soci possono garantirsi dell'adempimento verso loro degli obblighi sociali; deve ritenersi perciò che i soci devono saperne più del legislatore.

Ma quando si rende una Società assicuratrice di pensioni per vecchiaia o morte, s'ipoteka al presente l'avvenire; e la legge che dà i modi della costituzione della personalità giuridica assume una morale responsabilità di esigere che le Società non falliscano, per quanto è possibile, ai loro gravissimi impegni. Anzi vi sono legislazioni straniere in cui è assolutamente interdetto alle Società di mutuo soccorso di stabilire pensioni per la vecchiaia. Nell'ultimo comma dell'articolo in discussione fratanto, per emendamento concordato coll'onorevole Ministro, dovrebbero sopprimersi queste parole: *di beni immobili; entro due anni, se si tratta di azioni della specie anzidetta*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Una grande questione è quella che si viene ad impegnare sulla formola di questo articolo.

L'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro credono che mediante l'assicurazione dei capitali spettanti alle Società di mutuo soccorso vengano guarentiti i diritti di coloro i quali si sono associati per fruire dei soccorsi nei giorni di infortunio o d'inabilità al lavoro.

Ma quando voi volete parlare d'impiego di capitali in titoli di rendita e valori prontamente negoziabili, allora l'unica guarentigia starebbe nel vendere questi titoli inalienabili. Non potendo per la natura stessa della Società di mutuo soccorso rendersi inalienabili in tutto o in parte i fondi sociali, mi parrebbe cosa più consentanea agli interessi della Società di lasciare allo statuto sociale o agli amministratori il modo dell'impiego dei capitali che hanno la speciale destinazione preveduta dall'articolo in discussione. Sono le circostanze di tempo e di luogo, non che quelle del mercato, che debbono influire sull'utile impiego dei capitali.

Quindi io pregherei che questo articolo fosse rimandato agli egregi uomini della Commissione, affinché, studiato con migliore, cura potesse presentarsi una redazione tale da richiamare l'attenzione del Senato.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io temo che le massime del Senatore Miraglia ci traggano in un campo diverso da quello nel quale dev'essere limitata la discussione.

*Cave a consequentiariis.*

Di conseguenza in conseguenza noi andremmo a condannare le Società fino all'immobilità.

La legge ha un limite; entro questo limite soltanto può spiegare la sua azione efficace; al di là noi andiamo all'assurdo. Quando una legge indica quali sono i titoli nei quali si devono investire i capitali sociali, determina una modalità di amministrazione che deve essere considerata come norma inoppugnabile, come norma superiore alle deliberazioni dei soci.

Le prescrizioni stabilite dalla legge intendono a consacrare le garanzie necessarie perchè lo scopo che si propongono i soci sia raggiunto.

Ma, lo ripeto, vi è un limite; al di là di que-

sto limite vi è l'immobilità sociale, vi è quell'ingerenza assurda, riprovevole, che condanna le Società a vivere di vita infeconda.

Senatore MIRAGLIA. Non desidero questo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non lo desidera? Appunto per questo sento il dovere di avvertire quale sarebbe il grave pericolo che potrebbe minacciarci ove fosse accolto un sistema troppo assorbente.

L'onorevole Senatore Miraglia dice: A che pro indicare i titoli nei quali si volessero investire i capitali, se voi non li rendete inalienabili? Ma l'onorevole Senatore Miraglia sa che prima che la Società ottenga di essere elevata alla dignità di persona giuridica, di persona civile, essa deve avere uno statuto nel quale siano indicate le modalità dell'amministrazione.

La Società deve stabilire quali sono gli uffici dei singoli amministratori ai quali è affidata quest'amministrazione, e deve anche determinare in qual modo sia vincolata la loro responsabilità al buono e retto andamento dell'amministrazione stessa.

L'on. Senatore Miraglia sa che secondo il concetto della legge il Tribunale può, ad istanza degli interessati, istituire delle ispezioni, e quindi esercitare l'ufficio di un sapiente ed avveduto controllo.

Non è necessario perciò che la legge stabilisca l'assoluta immobilità dei capitali. Basterà che essa prescriva soltanto in alcuni casi quelle cautele che rispondano meglio alla natura degli scopi che queste Società si propongono.

Vi sono poi dei modi con i quali noi possiamo assicurarci che la guarentigia della retta ed ordinata loro amministrazione sia osservata, e questi modi saranno stabiliti dai soci stessi che vi hanno pure il maggiore interesse, saranno consecrati dai loro statuti, e troveranno fondamento nella responsabilità degli amministratori.

Quindi noi possiamo essere persuasi che le prescrizioni della legge saranno osservate, e noi non dobbiamo avere altro scopo. Esse soccorrono alla maggior sicurezza dei capitali, e, soccorrendo ad essi, certamente non si possono rifiutare, perchè in questa sicurezza sta una delle condizioni per le quali le Società possono raggiungere la loro prosperità.

Io prego il Senatore Miraglia di non voler

insistere nella sua proposta, poichè, lo ripeto, essa mi apre il campo all'ignoto, e troppo si offenderebbe la libertà delle Società, le quali non potendo trar profitto di tutta la loro vitalità, finirebbero per venir meno al loro scopo.

La legge, del resto, determina i titoli nei quali debbono essere impiegati i fondi sociali soltanto rispetto a due delle tre categorie indicate nella legge, e si limita a proibire che i fondi siano investiti in stabili od in azioni industriali.

In quanti altri modi non si potranno impiegare questi capitali?

Ecco dove la sagacia e l'avvedutezza dello amministratore potrà esercitarsi in modo conforme all'interesse sociale.

Le Società possono avere uffici propri degli Istituti di previdenza e di cooperazione. Ecco un largo campo di attività sociale.

Ad ogni modo, credo che quando la legge ha potuto ottenere che quella parte di capitali che deve sovvenire alle pensioni ed ai sussidi, che sono il corrispettivo del contributo sociale, sia posta al coperto di ogni mala eventualità, avrà raggiunto un grande scopo, di dare cioè sicurezza e stabilità a tutti gli interessi senza che occorranno maggiori cautele, le quali, lo ripeto, ci condurrebbero a vedere peggiorata la condizione delle Società.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io ho il costume di parlare poco, e di non abusare della pazienza del Senato.

Mi si perdonerà quindi se chiedo nuovamente la parola.

Desidererei che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, che si è assunto l'incarico di sostenere questo progetto a nome del suo Collega Ministro di Agricoltura e Commercio, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, di por mente alle disposizioni successive di questo progetto di legge, per convincersi che si vogliono confidare ai Tribunali civili delle funzioni estranee alle attribuzioni del potere giudiziario.

Per quanto io sappia, non vi è legislazione nel Continente europeo che dia ai Tribunali giudiziari funzioni di controllo in atti di negoziazioni private. La legge altro non deve volere che la legale costituzione della Società perchè sia riconosciuta come persona giuri-

dica; e la verifica delle condizioni essenziali pel riconoscimento può benissimo essere deferita ai Tribunali civili; ma, costituito, l'ente deve funzionare con vita propria, e se il Governo si è spogliato di qualunque vigilanza sull'amministrazione di questo ente, essa non può essere trasportata all'autorità giudiziaria.

Ecco perchè io diceva: Se in questo momento si votasse questo articolo, forse potremmo essere pregiudicati nella risoluzione delle altre questioni che presentano gli articoli seguenti.

E, appunto per dar tempo al signor Ministro, il quale certamente porrà uno studio più profondo a tutte le disposizioni posteriori, ci potremo mettere d'accordo nel lodevole intendimento di migliorare il progetto ministeriale. È questa la ragione per cui io proponeva si sospendesse la discussione di questo articolo. Del resto, mi rimetto alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Miraglia propone che si sospenda la discussione di questo articolo.

Chi intende di approvare la proposta dell'onorevole Miraglia, è pregato di sorgere.

(Dopo prova e controprova la proposta sospensione è approvata).

Ora prego i signori Senatori Segretari a fare lo spoglio delle urne.

(I signori Senatori Segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convenzione per il telegrafo sottomarino fra l'isola di Sicilia e Lipari, e fra il Continente e l'isola di Sicilia attraverso lo Stretto di Messina:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Aggiunta alle strade nazionali del Regno di quella che dal Pian di Portis conduce al confine austro-ungarico:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

SESSIONE DEL 1880-81 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1881

Ora si passerà alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge concernente la proroga della riforma giudiziaria in Egitto.

(Il Senatore, Segretario, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Se qualcuno dei Senatori presenti non ha ancora dato il suo voto, è pregato di accedere all'urna.

La votazione è chiusa.

Sono invitati i signori Segretari scrutatori a procedere allo spoglio dei voti.

La votazione è riuscita nulla per difetto di numero. Quindi la si rinnoverà nella tornata prossima.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Rinnovamento della votazione a scrutinio se-

greto sul progetto di proroga della legge 30 maggio 1875, N. 2531, relativa alla riforma giudiziaria in Egitto.

Interpellanza del Senatore Cannizzaro al Ministro dell'Istruzione Pubblica sui suoi disegni riguardanti il compimento degli Istituti scientifici dell'Università di Roma, e sull'esecuzione della legge 9 luglio 1876, N. 3257.

Interpellanza del Senatore Pantaleoni al Ministro dell'Istruzione Pubblica sugli intendimenti del Governo per l'ordinamento dell'insegnamento superiore.

Seguito della discussione del progetto di legge pel riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.)